

## WEBINAR

**L'adesione degli Enti locali al SAI:  
Avviso ministeriale del 25.03.2022  
per le nuove domande di finanziamento "accoglienza ordinaria"**

*14 aprile 2022*

**Che durata avranno i nuovi progetti SAI finanziati a seguito dell'avviso ministeriale 25.03.2022? È prevista per loro una continuità, anche successivamente al termine della "emergenza Ucraina"?**

L'avviso ministeriale del 25.03.2022 è stato pubblicato ai sensi del DM 18.11.2019, decreto che ordinariamente disciplina le modalità di accesso e di funzionamento del SAI. I progetti di accoglienza ammessi al finanziamento avranno una durata triennale, a prescindere dal termine della "emergenza Ucraina".

**In caso di ammissione al finanziamento le procedure di affidamento devono essere avviate entro i 60 giorni successivi oppure ci sono delle deroghe?**

L'avviso ministeriale del 25.03.2022 è stato pubblicato ai sensi del DM 18.11.2019, che ordinariamente disciplina le modalità di accesso e di funzionamento del SAI. Le ODCPC 872/2022 e 881/2022 non prevedono deroghe all'articolo 10, comma 3, delle Linee guida al DM, in ordine all'avvio delle procedure ad evidenza pubblica di affidamento del servizio. Si invita, altresì, alla lettura delle FAQ dedicate sul sito [www.retesai.it](http://www.retesai.it)

**Nel formulario della domanda di finanziamento è obbligatorio rispondere al campo contenente la richiesta di "indicare la tipologia di beneficiari in favore dei quali l'ente locale proponente può attivare attività e servizi specifici di presa in carico"?**

La normativa prevede che nel SAI – oltre ai richiedenti e titolari di protezione internazionale e di protezione speciale – possano essere accolte anche vittime di tratta, di violenza domestica e di grave sfruttamento lavorativo, nonché persone sottoposte a cure sanitarie. Per tale motivo agli enti locali che presentano una domanda di finanziamento per accesso al SAI si richiede necessariamente di indicare per quali di queste specifiche prese in carico prevedono di mettere in campo attività o servizi dedicati (V. immagine sottostante).

L'ente locale può considerare attività e servizi già presenti sul territorio di riferimento, e pertanto da coinvolgere nella programmazione del SAI, ovvero attività e servizi che possano essere costruiti o sviluppati facendo riferimento a competenze, capacità, risorse e opportunità di messa in rete individuabili sempre a livello locale.

**1.4 – Indicare la tipologia di beneficiari in favore dei quali l'ente locale proponente può attivare attività e servizi specifici di presa in carico:**

vittime di tratta

vittime di violenza domestica

vittime di grave sfruttamento lavorativo

persone sottoposte a cure sanitarie

**Le voci di budget relative al singolo servizio possono contemplare ore lavoro in percentuale degli operatori impiegati?**

È possibile imputare al progetto SAI anche i costi degli operatori impegnati in quota parte rispetto alle ore di lavoro da contratto individuale.

Per maggiori approfondimenti sulle modalità di rendicontazione dei costi del personale in generale, si rimanda a quanto disposto nel vigente [Manuale di rendicontazione](#) SAI.

**In questo nuovo avviso è prevista la compartecipazione?**

Il DM 18.11.2019 non richiede all'ente locale proponente alcuna forma di co-finanziamento.

**È prevista all'interno dell'avviso una possibilità di accoglienza in famiglia?**

Gli interventi di "accoglienza in famiglia" o, più in genere, di "accoglienza presso privati" non sono previsti dal DM 18.11.2019. Tali modalità sono da intendersi come servizi aggiuntivi di un progetto SAI e non possono contemplarsi nel computo dei posti per il quali l'ente locale richiede il finanziamento.

**Se a presentare domanda di finanziamento è un ambito territoriale o altro ente locale di carattere "consortile", composto da più comuni, per rispettare quanto previsto dall'art. 11 comma 2 delle Linee guida allegate al DM 18.11.2019 (tetti massimi di posti per comuni fino a 20.000 abitanti) si sommano gli abitanti di tutti i comuni?**

I tetti di posti previsti dall'art. 11 comma 2 delle Linee guida allegate al DM 18.11.2019 (che l'avviso del 25.03.2022 innalza di alcune unità) sono stati fissati dall'Amministrazione per rendere compatibili le misure di accoglienza con la sostenibilità dei locali servizi, in particolare quelli socio-sanitari ed educativi.

L'invito è a tenere conto del numero di abitanti dei singoli Comuni, sui quali insistono strutture di accoglienza.

**Il costo massimo di 41,15 euro indicato nell'avviso ministeriale del 25.03.2022 è comprensivo di IVA se dovuta?**

Il finanziamento assegnato è da intendersi omnicomprensivo anche di IVA, se dovuta.

**Rispetto a quanto indicato nell'art 7 comma D delle linee guida e nell'art 10 comma 1, che sembrerebbero non prevedere la procedura di coprogettazione (e di attuazione), si chiede se invece questa strada è percorribile.**

**Inoltre, l'eventuale affidamento a terzi per l'attuazione deve essere annuale o può essere triennale, anche in considerazione delle soglie comunitarie ex art 35 dlgs 50/2016?**

L'art. 10 (Enti attuatori) delle Linee guida allegate al DM 18 novembre 2019 prevede testualmente che "1. Per la realizzazione delle attività disciplinate dalle presenti Linee guida, l'ente locale può avvalersi di uno o più enti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto del codice degli appalti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e della normativa regionale di settore".

Ai fini di evadere il quesito posto occorre, pertanto, fare riferimento alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici (d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm.) e all'eventuale disciplina regionale di settore.

Con riferimento alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici si ricorda che – a seguito delle modifiche apportate al richiamato codice in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 76/2020, avvenuta con la legge n. 120/2020 – agli articoli 30, comma 8, 59 e 140, oggetto di modifica, è stato previsto che sono fatte salve “*le forme di coinvolgimento degli enti di Terzo settore, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*”.

Pertanto, gli enti locali titolari di progetti ammessi a finanziamento – nell'esercizio della loro discrezionalità – potranno affidare la gestione dei servizi ad enti attuatori, selezionati ai sensi del vigente codice dei contratti pubblici, oppure mediante l'attivazione di rapporti di partenariato, ai sensi del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo settore, dell'eventuale disciplina regionale, delle eventuali previsioni regolamentari di ambito locale e, da ultimo, alla luce delle Linee guida sul rapporto fra PA ed ETS ai sensi degli articoli 55-57 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, adottate con DM n. 72/2021.

Con riferimento al secondo dei quesiti posti, si ricorda che l'avviso ministeriale del 25.03.2022 è stato pubblicato ai sensi del DM 18.11.2019, decreto che ordinariamente disciplina le modalità di accesso e di funzionamento del SAI.

I progetti di accoglienza ammessi al finanziamento avranno una durata triennale, a prescindere dal termine della “emergenza Ucraina”.

### **I costi del RUP e del DEC sono riferibili solo alla figura in sé o a tutto il gruppo di lavoro individuato per il pagamento dell'incentivo?**

È consentito imputare nella micro voce B6 del budget i costi relativi all'espletamento della gara per l'individuazione dell'ente attuatore. L'ente locale titolare di finanziamento potrà indicare, nella previsione di spesa, anche il costo relativo al fondo di risorse finanziarie costituito in misura non superiore al 2% dell'importo dei servizi posti a base di gara, così come disposto dall'art. 113, del d.lgs. n. 50/2016. Saranno dunque riconosciuti i costi afferenti alle attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici in capo alle figure del RUP e del DEC nonché ai loro collaboratori, come previsto dal comma 3, del predetto articolo. Non sono ammissibili i costi legati ai gettoni di presenza.

### **È obbligatorio prevedere un affidamento o è possibile gestire in autonomia e in economia?**

L'Avviso ministeriale del 25.03.2022 è stato pubblicato ai sensi del DM 18.11.2019, che ordinariamente disciplina le modalità di accesso e di funzionamento del SAI. L'articolo 10 delle Linee guida allegate al DM sopracitato evidenziano la facoltà dell'Ente locale che può scegliere se di avvalersi o meno di uno o più enti attuatori o gestire in autonomia i servizi di cui alle Linee guida summenzionate.

Resta, pertanto, inteso che il ricorso alle forme della c.d. “autoproduzione” deve in ogni caso garantire il rispetto dei richiamati DM e Linee guida, relativamente all'attuazione del progetto ammesso a finanziamento.

### **Le deroghe si applicano anche alle procedure di gara per i progetti in prosecuzione?**

Preliminarmente, occorre precisare che le disposizioni, che stabiliscono le deroghe ad alcune norme del vigente codice dei contratti pubblici, di cui al d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm., operano secondo il noto principio del c.d. *tempus regit actum*.

Pertanto, le singole disposizioni, oggetto di deroga, si applicano con esclusivo riferimento agli atti e alle attività da compiere in relazione alla corrispondente fase della procedura di affidamento dei servizi).

### **Come Comune al fine di attuare un servizio di qualità, abbiamo pensato ad una co-progettazione con soggetti del TS qualificati ed in possesso di adeguata esperienza a riguardo. Questo ci garantirà anche l'affidamento successivo avendolo selezionato secondo le procedure previste dalla normativa vigente. È corretto?**

Preliminarmente si rinvia a quanto già esposto a evasione di un precedente quesito.

Inoltre, si precisa che nell'ambito delle procedure di co-progettazione non operano gli istituti – disciplinati dal vigente codice dei contratti pubblici e applicabili alle procedure di appalto – della proroga, del rinnovo e della ripetizione.

Da ultimo, si invita altresì alla consultazione del **materiale formativo del progetto “Co-Progetta – un'amministrazione condivisa”** [www.anci.it/coprogetta/](http://www.anci.it/coprogetta/), un progetto dedicato alla riforma del *Codice del Terzo settore*, in particolare agli strumenti dell'amministrazione condivisa.

### **Le strutture private che vogliono accogliere come devono associarsi con i Comuni?**

La domanda di finanziamento è presentata dall'ente locale, il quale nella progettazione delle misure di accoglienza integrata del SAI dovrebbe prevedere *a priori* se realizzare i servizi in autonomia o in affidamento, secondo le disposizioni che ne disciplinano le modalità. Non si tratta, pertanto, di un'associazione di privati con i Comuni, ma dell'individuazione dei cosiddetti “enti attuatori” da parte di questi ultimi.

L'ente locale, inoltre, può inserire nel SAI strutture di accoglienza di proprietà pubblica ovvero di privati.

### **Quali sono le deroghe al codice del terzo settore per la coprogettazione?**

Le ODPC 872/2022 e 881/2022 non prevedono deroghe al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore, dal momento che le deroghe riguardano alcune disposizioni del vigente codice dei contratti pubblici. Vi invitiamo altresì alla lettura delle FAQ dedicate sul sito [www.retesai.it](http://www.retesai.it)

### **Gli enti di terzo settore sono solo quelli attualmente iscritti al runts?**

Gli Enti di Terzo settore (ETS) sono quelli definiti dall'art. 4 del d. lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e sono quelli iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, fatto salvo il regime transitorio previsto dall'art. 101, comma 2, del richiamato Codice.

**Le informazioni richieste per la composizione dell'équipe multidisciplinare devono essere compilate per ogni figura professionale prevista?**

Sì, i campi che si possono vedere nella figura sottostante devono essere compilati per ogni figura professionale con la quale si prevede di comporre l'équipe del SAI.

Nel caso non siano ancora identificate le singole persone, al campo "Nome" è possibile indicare "Da individuare".

Inoltre, nel campo "Ente" è possibile specificare se si tratta di figura professionale dello stesso ente locale proponente o dell'ente attuatore. Nel caso quest'ultimo sia ancora da individuare, è possibile indicare "Ente attuatore da individuare".

**4.2 - Equipe multidisciplinare:**

<b>Nome</b>	
<b>Ente:</b>	
<b>Fascia:</b>	
<b>Ore/Settimana</b>	
<b>Ore/Mese</b>	
<b>Qualifica professionale e/o abilitazione</b>	
<b>Ruolo nell'équipe</b>	
<b>Costo annuale</b>	
<b>Voce di Piano Finanziario Preventivo</b>	

**Poiché il bilancio e quindi la programmazione degli affidamenti superiori a 40 mila € sono stati già stati adottati, come è possibile rispondere all'avviso?**

L'inserimento di un servizio all'interno della programmazione biennale e il relativo aggiornamento dell'elenco annuale avvengono nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 del d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e dal decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14.

**È possibile procedere a una manifestazione di interesse in questa fase e poi procedere ad una progettazione entro la scadenza del bando?**

Ferma restando la discrezionalità dei singoli enti nella determinazione delle fasi della procedura e del contenuto degli atti della procedura a evidenza pubblica, si ritiene che la finalità sottesa alla domanda possa essere perseguita mediante la pubblicazione di un Avviso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., della eventuale disciplina regionale e di quella regolamentare locale, nonché delle Linee guida sul rapporto fra PA ed ETS, adottate con DM n. 72/2021.

A tale riguardo, si precisa che nei suddetti atti potrà essere inserita apposita clausola, con la quale l'efficacia degli atti della medesima procedura è subordinata all'avveramento della condizione dell'ammissione a finanziamento del progetto da parte della competente Amministrazione statale, con conseguente sopravvenuta definitiva inefficacia in caso di mancato finanziamento e senza che ciò determini oneri e/o obblighi, anche di natura risarcitoria, a carico delle amministrazioni locali, quali amministrazioni precedenti, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm.

**Se un Ente che ha già un progetto in corso in coprogettazione e ha previsto i servizi supplementari già in sede di gara, nella richiesta di riapertura deve rispettare il massimo del quinto d'obbligo oppure è derogato anche quello per il periodo di emergenza?**

Il quesito, benché faccia riferimento alla co-progettazione, quale procedura di affidamento dei servizi ad enti attuatori, richiama istituti tipici degli appalti (*servizi supplementari e quinto d'obbligo*), come tali disciplinati dal vigente codice dei contratti pubblici e, dunque, inapplicabili alla co-progettazione.

A tale riguardo, si richiama l'attenzione sul noto e univoco principio espresso dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui ai fini della individuazione della disciplina in concreto applicabile – per esempio quella in materia di contratti pubblici – occorre fare riferimento alla sostanziale regolamentazione della procedura e non già al *nomen juris* utilizzato negli atti (per esempio, co-progettazione) e fatta salva l'ulteriore e distinta ipotesi del c.d. auto-vincolo, ovvero alla scelta consapevole dell'ente locale di assoggettarsi ad una disciplina, che non trovava applicazione in via diretta.

**Per ulteriori informazioni si invita alla consultazione del materiale formativo del progetto “Co-Progetta – un'amministrazione condivisa” [www.anci.it/coprogetta/](http://www.anci.it/coprogetta/)**